

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1662 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2023

relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Preservare e sviluppare la cultura, l'istruzione, la lingua e le tradizioni dell'Ucraina negli Stati membri dell'UE», a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 luglio 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Preservare e sviluppare la cultura, l'istruzione, la lingua e le tradizioni dell'Ucraina negli Stati membri dell'UE».
- (2) Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei concernente il riconoscimento di uno status speciale alla lingua ucraina nell'Unione europea, presentata alla Commissione il 26 aprile 2023.
- (3) Con lettera del 24 maggio 2023 (C(2023) 3440 final), a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per quanto riguarda la richiesta di registrazione presentata il 26 aprile 2023 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia la Commissione ha anche spiegato che l'iniziativa non soddisfaceva il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. L'iniziativa faceva riferimento, quale base giuridica pertinente, alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa anziché alle disposizioni dei trattati. Nell'esaminare gli obiettivi dell'iniziativa la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e ha spiegato che tale articolo non costituiva una base giuridica che le consentisse di proporre un regolamento del Consiglio che disciplinasse l'uso della lingua ucraina nelle istituzioni dell'Unione, in quanto l'articolo 342 TFUE non prevede alcun ruolo per la Commissione. Analogamente, per quanto concerne il diritto di utilizzare la lingua ucraina per comunicare con le autorità locali e gli organismi governativi, la Commissione non ha il potere di proporre alcun atto legislativo al riguardo. Per quanto concerne l'obiettivo di aumentare la consapevolezza della diversità linguistica e del multilinguismo nell'Unione e di promuovere politiche a sostegno della tutela e della promozione delle lingue e delle culture minoritarie in Europa, sebbene la Commissione possa proporre un atto legislativo basato sull'articolo 167 TFUE, alla luce dell'articolo 167, paragrafo 5, TFUE qualsiasi intervento della Commissione dovrebbe limitarsi ad «azioni di incentivazione». Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l'iniziativa per tener conto della sua valutazione, oppure di mantenere o ritirare l'iniziativa originaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento.
- (4) Il 17 luglio 2023 il gruppo di organizzatori ha ripresentato l'iniziativa.

⁽¹⁾ GUL 130 del 17.5.2019, pag. 55.

